

## SECONDA TORNATA DEL 27 MAGGIO 1850

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CAVALIERE PINELLI.

**SOMMARIO.** *Presentazione del progetto di legge per la coltivazione dei sugheri in Sardegna, emendato dal Senato — Dichiarazione d'urgenza, ed immediata votazione ed approvazione del medesimo — Discussione del progetto di legge per un credito supplementare di L. 100,000 per soccorsi agli emigrati italiani — Mozione del deputato L. Valerio — Dichiarazioni del ministro dell'interno — Osservazioni dei deputati Riccardi, Lanza, Sauli Damiano e Sulis — Votazione ed approvazione della legge — Seguito della discussione della proposta di legge del deputato Demarchi per la limitazione degli stipendi e delle pensioni — Proposizioni d'aggiunte all'articolo 4 dei deputati Quaglia e Chiò — Sviluppo del deputato Chiò — Osservazioni dei deputati Demarchi, Rosellini, Cadorna, Lanza e Jacquemoud Antonio — Altri articoli d'aggiunta proposti dal deputato Cadorna — Emendamento del deputato Tecchio — Rinvio di queste varie proposte alla Commissione.*

La seduta è aperta alle ore 8 3/4 pomeridiane.

### ADOZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE MODIFICATO DAL SENATO SULLA CONSERVAZIONE DEI SUGHERI IN SARDEGNA.

**GALVAGNO, ministro dell'interno.** Domando la parola per una comunicazione.

Ho l'onore di presentare nuovamente alla Camera il progetto di legge per la coltivazione dei sugheri in Sardegna e di pregarla a volersene occupare d'urgenza, essendo importante che possa questa legge senza maggiore ritardo venire definitivamente votata.

E mi sembra che potrebbe anzi la Camera occuparsene in questa medesima tornata, poichè, se havvi case in cui ella possa prescindere dalla comunicazione agli uffizi, egli è questo, giacchè le modificazioni non riflettono che la mera redazione; ossia ciò che noi abbiamo nella legge chiamato semplicemente *alburno*, il Senato, per adattarsi ai termini scientifici, lo disse *corteccia interna*.

Sembrami pertanto che la Camera potrebbe deliberare fin d'ora.

**VALERIO L.** Io appoggio la proposta del signor ministro.

**PRESIDENTE.** Pongo dunque in discussione la legge sulla coltivazione dei sugheri in Sardegna.

Il testo è nei termini seguenti. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 516.)

La Camera ha sentito che l'unico emendamento votato dal Senato consiste in una variazione di redazione, una variazione scientifica, che consiste nell'aggiungere all'articolo primo e quinto le parole: *dell'interna corteccia* (volgarmente *alburno*).

**LANZA.** Faccio osservare che qui non trattandosi che di una variazione di redazione, non mi pare sia necessaria una nuova discussione ed una votazione.

**PRESIDENTE.** Il regolamento prescrive la votazione. Voci. Ai voti!

**PRESIDENTE.** Si passa allo squittinio segreto.

Risultamento della votazione:

Votanti . . . . .	112
Maggioranza . . . . .	57
Voti favorevoli . . . . .	108
Voti contrari . . . . .	4

(La Camera approva.)

### DISCUSSIONE E ADOZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER UNA MAGGIORE SPESA DI LIRE CENTO MILA PER SUSSIDI ALL'EMIGRAZIONE ITALIANA.

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione della legge per un credito supplementario di lire 100,000 da applicarsi al bilancio del corrente anno per sussidi all'emigrazione italiana. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 529.)

Leggo l'articolo unico di cui è composta la legge:

« È aperto al ministro dell'interno un nuovo credito di lire 100,000 per soccorsi agli emigrati italiani, da applicarsi al bilancio del corrente anno, e da erogarsi colle norme e nei modi prescritti dalla precedente legge 29 settembre 1849. »

La discussione generale sul complesso della legge è aperta.

**VALERIO L.** Io non credo che la legge di cui si tratta possa dar luogo a discussione; essa risponde ad un bisogno sentito da tutti; io rendo lode e giustizia al Ministero per la formola con cui ha presentato questa legge, tanto più che essa toglie un equivoco d'interpretazione che ebbe luogo in una delle leggi antecedenti. Giusta la formola della legge del 16 dicembre 1848, il comitato di Torino ha creduto doversi restringere a distribuire i soccorsi agli emigrati italiani che

appartenevano alle provincie che furono unite col Piemonte; ora la formola presentata dal Ministero (per cui io son pronto a votare, come credo che sarà accettata dall'intera Camera) dice invece che questo soccorso sarà dato agli emigrati italiani; così non vengono questi infelici distribuiti in categorie, e non vengono respinti coloro i quali, trovandosi anche più lontani dal luogo dove nacquero, e donde dovettero allontanarsi, trovansi in situazione più miseranda di coloro che appartenevano prima alle provincie unite. Vorrei inoltre rivolgere una parola al signor ministro dell'interno ed invitarlo a che questa somma non venga soltanto somministrata al Comitato di Torino, ma che una parte di questa somma venga somministrata al Comitato di Genova. Come ognuno sa, l'emigrazione italiana conta molti membri a Genova; così si è formato un Comitato il quale offre al Ministero tutte le garanzie d'ordine, di moderazione e di giustizia che egli possa desiderare.

Io citerò i nomi di alcuni dei membri che lo compongono: il marchese Costabili di Ferrara, il conte Burromeo di Milano, il signor Carlo Grandi di Genova. Un Comitato composto in questo modo è sicura garanzia al Ministero che i soccorsi saranno distribuiti con tutte quelle cautele le quali li renderà più altamente proficui. Quindi io credo che per misura di giustizia distributiva una parte di questi fondi debba essere somministrata al Comitato di Genova, come città di tanta importanza avente i suoi Comitati corrispondenti nella Riviera, e dove, come ognuno sa, molti sussidi raccolti dalla provvida carità cittadina furono somministrati al Comitato, e da questi distribuiti all'emigrazione con uno zelo degno di tutta lode.

**GALVAGNO, ministro dell'interno.** Io non crederei di poter aderire all'invito fattomi dal deputato Valerio di estendere questi soccorsi agli emigrati che sono in Genova. Se abbiamo potuto fare a questo riguardo qualche economia, senza per ciò mancare ai nostri debiti verso gli emigrati, egli è appunto perchè vi era un Comitato centrale, dal quale partivano e partono ancora questi sussidi. Io crederei che questo sistema sia preferibile a quello di dare soccorsi in più luoghi, poichè, se diamo soccorsi a Genova, non vi sarà motivo per cui non si diano eziandio in altri luoghi. Inoltre osserverò che Genova, essendo una città industriale e commerciante, ha in sé tali mezzi che non vi sono in Torino, ed in prova di ciò non risultarmi che stansi fatte delle lagnanze, perchè a Genova non si dessero sussidi.

Ne qui pure lo voglio tacere, o signori, che a misura che si estendono i sussidi è pur troppo vero che anche gli emigrati aumentano, quando forse non vi sarebbe motivo sufficiente per questo loro quasi prodigioso aumento. Questo è un fatto pur troppo vero, ed è anche per riguardo a ciò, oltre alle altre ragioni, che il Governo non crede di poter aderire a questo discentramento del Comitato di Torino, dal quale, perchè i sussidi si diano con una norma più positiva e più certa, pare meglio che emanino tutti i relativi provvedimenti.

**PRESIDENTE.** La parola è al deputato Valerio.

**VALERIO L.** Se il Comitato di Torino fosse veramente un Comitato centrale o fosse per acquistare questa qualità, io non avrei nessuna difficoltà, e non persisterei nella domanda che ho fatto al signor ministro. Se quindi, come ho detto, il Comitato di Torino acquista il titolo e l'azione di Comitato centrale, ed abbia dal ministro l'incarico di porsi in corrispondenza col Comitato di Genova distribuendo per suo mezzo una parte dei sussidi, io non ho nessuna difficoltà a ritirare la mia proposta ed a lasciare che i soccorsi par-

tano dal Comitato centrale di Torino e si diffondano laddove è più viva e più sentita la necessità. Questo non è stato fatto pel passato. Egli è vero che il Comitato di Genova con mirabile carità ha saputo bastare colle proprie forze fin qui ai bisogni, e argentissimi, ma non è pure men vero che potrebbe accadere che le forze private si stancassero, e che egli si trovasse in una condizione impari al bisogno a cui deve provvedere. Se dunque il Comitato di Torino diviene Comitato centrale, e riceve dal signor ministro le istruzioni affinché seconda dei fondi, e a misura dei bisogni, distribuisca i soccorsi per mezzo degli altri Comitati, laddove ve ne è bisogno, io ritiro la mia proposta.

**GALVAGNO, ministro dell'interno.** In questo caso io osserverò che non credo sia per essere sufficiente la somma che si contempla in questa legge. La somma che si domanda per continuare i sussidi nella stessa misura e colle stesse norme che si ebbero l'anno scorso, quindi Torino è tale che io temo che mancherebbero i fondi già riconosciuti necessari.

D'altronde io credo che, se a Genova si stabilisse questa distribuzione, direi così, legale di sussidi, l'emigrazione in quella città andrebbe naturalmente crescendo, e la Genova per emigrazione è ora in numero più che sufficiente.

**RICCARDI.** Osserverò al signor ministro che fra gli emigrati che erano a Genova, ed in altre città dello Stato, alcuni furono per ordine della polizia relegati in altri luoghi, e furono tolti al guadagno che potevano procurarsi nelle città più popolate mandandoli violentemente, forzatamente, nelle città di provincia, le quali sono in meno propizie condizioni. Io domando pertanto come si farebbe, stando alla teoria esposta dal signor ministro, a procurare soccorsi a queste città? Si teorizza, si dice, alla carità cittadina, ma un deputato preopinante ha benissimo osservato che la carità cittadina ha i suoi limiti, tanto più che il bisogno degli emigrati trasportati violentemente in qualche città di provincia oltrepassa le forze della carità stessa. Io non vedo veramente come essendo per opera del Governo questi emigrati trabalzati piuttosto in una che in un'altra località dello Stato, si possa equamente dire che non si debba loro accordare una parte di quei sussidi che la nazione vuole spendere per quest'utile e generoso fine.

**MANZONI, relatore.** L'onorevole deputato Valerio Lorenzo ha dimostrato che la legge attuale, come è redatta, dà onore al Ministero, stante che egli vi ha introdotto una frase conservativa che comprende tutti gli emigrati acquisitei parte d'Italia essi appartenano, e che così non si verrà ad usare delle preferenze in certe provincie italiane, piuttosto che ad altre.

L'onorevole deputato Valerio Lorenzo non aveva probabilmente presentato la formola della legge anteriormente votata nella legislatura precedente relativamente ai sussidi dell'emigrazione italiana; ma io ho l'onore di avvertirlo che tanto la legge del 16 dicembre 1848, come la legge 29 settembre 1849, avevano la stessa forma, cioè, esprimevano in modo affatto sufficiente che i soccorsi dovevano essere distribuiti agli emigrati italiani. La Commissione ha fatto delle indagini per conoscere se questi sussidi erano stati distribuiti con imparzialità, se non si erano alle volte usate alcune preferenze, ma non venne a riconoscere alcun fatto della natura di quelli a cui alludava l'onorevole deputato Valerio Lorenzo, cioè che il Comitato centrale dei sussidi all'emigrazione esistente in Torino avesse preferito gli emigrati delle provincie a noi già unite; anzi alla Commissione, per quanto mi è constato, risultò che i

sussidi furono distribuiti agli emigrati italiani, in genere, senza distinzione di provincie, avendo solamente riguardo a quelli i quali parevano, dai dati che si erano raccolti, i più bisognevoli.

Adunque, in quanto a questa osservazione, io credo che non vi sarebbe per nulla a fare un rimprovero al Comitato centrale che ha distribuito i soccorsi. Potrebbe darsi che l'onorevole deputato Valerio Lorenzo conoscesse certi fatti particolari che non vennero alla conoscenza della Commissione, ma torno a ripetere che la Commissione, quantunque abbia fatto indagini colla massima imparzialità, tuttavia non trovò traccia di fatti analoghi a quelli che egli accennò.

Relativamente poi al suo desiderio, perchè i soccorsi vengano distribuiti nella città di Genova, evidentemente ha l'onorevole deputato in suo appoggio la prima legge che si è votata per sussidi all'emigrazione, cioè quella del 16 dicembre 1848, in cui si dà facoltà al Governo di stabilire dei Comitati particolari nelle diverse città che il Governo giudicherà convenienti per sussidiar l'emigrazione, dimodochè a questo desiderio, qualora il Governo lo creda confacente alle sue viste politiche ed alla migliore amministrazione dei fondi somministrati all'emigrazione, non vi è ostacolo alcuno che vi si opponga.

Osserverò solamente come l'esperienza abbia provato nell'anno trascorso che i vari Comitati instituiti nelle diverse provincie non tutti corrisposero abbastanza al desiderio comune, che i fondi fossero amministrati con quella non dirò imparzialità, ma con quella parsimonia, con quel giudizio che si richiede onde ritrarne il maggior utile possibile. Diffatti non è tanto facile trovare in tutte le città delle provincie persone che vogliano dedicarsi con tutto quello zelo, con tutta quella attività ed imparzialità che sono necessarie per questa bisogna. Senza dubbio che esistono in tutte le città di provincia persone fornite di tutte le doti che a tal uopo si richiedono; ma non sempre hanno comodo e tempo di dedicarsi a quest'opera caritatevole. Quest'è il motivo che indusse il Governo a sopprimere i Comitati delle provincie, ed a concentrare i sussidi all'emigrazione nella sola città di Torino. Se poi, come l'onorevole deputato osservò, il Governo ha in certo modo confinato parecchi emigrati in talune provincie, e che questi abbisognino di soccorso, ciò vuol essere preso in considerazione, poichè certamente nè il Parlamento, nè il Governo vogliono abbandonarli a loro medesimi. Bensì non appena siavi in un dato luogo un certo numero di emigrati, si stabilisce quivi un Comitato, massime che la stessa legge che ho citato vuole che non si possano distribuire i sussidi votati dal Parlamento, se non mediante Comitati generali. Vedasi adunque anzitutto se questo fatto esiste, e quindi si provveda secondo la ragione e la legge.

Ora, poichè ho da parola accennerò pure ad un'altra questione. Nella relazione si osservò che sopra i sussidi votati con le due leggi antecedenti, si sarebbe fatto un risparmio di 40 mila lire, ritenute dal Ministero dell'interno in rimborso di una somma, la quale era stata spesa dall'agosto al dicembre 1848 prima che il Comitato centrale dell'emigrazione fosse stabilito.

Il Comitato centrale dei sussidi all'emigrazione rimarrebbe quindi sempre in credito verso il Ministero dell'interno di una somma di 40,000 lire.

Siccome il Ministero non saprebbe sopra quell'altra categoria prendere questa somma, è giuoco forza che presenti al Parlamento una legge di credito sussidiario per queste 40

mila lire all'uopo d'indennizzare il Comitato centrale dell'emigrazione delle somme già spese sopra l'imprestito fatto espressamente onde sopperire alle spese giornaliere della medesima, il quale imprestito, come è detto nella relazione, ammonterebbe alla somma di lire 14,466, ed inoltre per sopperire alle spese, le quali saranno ancora necessarie per sussidiare l'emigrazione prima che la presente legge venga promulgata.

Io credo che questo voto, il quale è stato esternato dalla Commissione in appoggio alla legge votata anteriormente, verrà accolto senza difficoltà dal Ministero.

**SAVIO MARIANO.** Debbo anzitutto ringraziare il deputato Valerio dell'interesse che dimostra per l'emigrazione che si trova nella città di Genova. Aggiungerò poi che la formazione di un Comitato centrale di beneficenza, ossia di soccorso per questi nostri fratelli, non può, a mio avviso, che tornar vantaggiosa a tutta l'emigrazione; ma non posso convenire nell'opinione di formare Comitati centrali nelle varie provincie, e moltiplicarli nelle diverse città. Ciò poi sopra di che desidererei si fermasse l'attenzione del nostro Governo sarebbe questo, che mentre da noi si favoriscono tali nostri fratelli che meritano certamente tutta la nostra simpatia e sono degni della nostra beneficenza, si dovrebbe però cercare in qualche modo di trarre partito dalle loro cognizioni teoriche e pratiche, a vece che ora, abbandonati all'inerzia ed all'ozio, non producono quei frutti che da loro si potrebbero sperare. Fra queste persone, hannovene molte che son dotate di talenti e cognizioni non comuni, e le quali ciò non ostante languiscono disoccupate.

Io domando per qual motivo il nostro Governo non cerchi in qualche modo di trarne partito. La cosa sarebbe molto facile, poichè queste persone, le quali ora si trovano costrette a passeggiare senza pro per le vie delle nostre città, quando grazie all'eccitamento che ricevessero, si dessero alle industrie, fossero posti in condizione tali da poter mettere a profitto i talenti che la natura e lo studio abbiano loro dati, mentre allora migliorerebbero la propria condizione, vantaggerebbero ad un tempo la nostra industria ed il nostro commercio. Di questi individui molti si sono allogati nei cantieri e negli opifici che costituiscono la nostra industria; ma se ne contano tuttora molti i quali, o per timidezza o per poca cognizione del paese, non seppero ancora valersene.

Io domando adunque che nel mentre noi facciamo, non dirò un sacrificio, perchè quello che si fa per fratelli non è mai sacrificio, ma nel mentre cerchiamo di migliorare, per quanto possiamo, la loro sorte, anche il Governo procuri di trar partito dall'industria di questi nostri amici e fratelli.

**SULLIS.** Se vi ha vizio nella centralizzazione, io credo che maggiormente questo vizio apparisca quando si tratta di opera di carità nazionale.

Ora questa legge di sussidio tiene questa natura, ed io non vedo come si voglia l'azione della medesima restringere alla sola città di Torino. La proposta del deputato Valerio mi pare meriti d'essere accettata, giacchè per essa l'iniziativa si lascia alla città di Torino senza che perciò s'impedisca il raggiamento della carità nazionale negli altri luoghi dello Stato. Il bisogno degli emigrati è generale; dunque l'azione della legge non deve restringersi ad una sola città.

Il Parlamento con questa legge ha dato al Governo una bella missione da compiere; io non credo sia del suo decoro d'immiserirla restringendola a certi luoghi ed a certe persone dimoranti in essi. Non esiste neppure il pericolo cui accennava il deputato Lanza della difficoltà di unire persone abili e volenterose per formare i Comitati negli altri luoghi.

giacchè dappertutto abbiamo esempi, e bellissimi esempi di carità cittadina, la quale si è unita per lenire in qualche modo i dolori della emigrazione, e quindi mi pare che cessi il pericolo che non si trovino persone abili per far parte di questi Comitati.

Io quindi proporrei che si lasciasse a Torino il Comitato centrale, ma che il Governo aiutasse questo Comitato centrale nelle relazioni che intraprenderà cogli altri Comitati esistenti nello Stato; altrimenti noi non faremo più un beneficio alla emigrazione, ma solo agli emigrati che potranno stare in Torino.

**VALERIO L.** Io sono stato lontanissimo dal voler muovere un rimprovero al Comitato centrale di Torino come ha detto l'onorevole deputato Lanza.

**LANZA, relatore.** Non ho parlato di rimproveri.

**VALERIO L.** Si è servito di quella parola. Nessuno più di me ammira la carità di quel degno sacerdote, il quale ha fatto per l'emigrazione lombarda quanto uomo può fare. Egli ha in gran parte già risposto al desiderio dell'onorevole deputato Sulis, procurando di collocare al lavoro una grande quantità di emigrati veneti e lombardi.

Io ho fatto un'osservazione che basava sopra un fatto reale, che è quello dell'interpretazione della legge trascorsa. Il Comitato non poteva forse agire diversamente di quello che ha fatto, perchè la legge lo tratteneva, e lo ha fatto con tutta la carità e lo zelo immaginabile. Ma è un fatto reale che la distribuzione dei soccorsi venne sul passato ristretta agli emigrati delle provincie già unite col Piemonte.

Io mi sono rallegrato col Ministero, perchè la legge attuale non pone al Comitato centrale di Torino i ceppi che esistevano nella legge antecedente, ed ho veduto in questa uno slancio più nobile, più generoso, una più fedele interpretazione dei sentimenti della nazione.

Io non credo di dover formulare alcuna proposta relativamente ai Comitati delle provincie, certo che la discussione che ha avuto luogo in questa Camera, specialmente l'osservazione di molto senso fatta dall'onorevole deputato Riccardi, che conviene provvedere agli emigrati per ordine del Ministero fatti concentrare in alcune città di provincia, serviranno di norma al signor ministro onde dare istruzioni al Comitato di Torino affinchè l'opera sua torni a maggiore e più valido sussidio di tutta l'emigrazione italiana.

**LANZA, relatore.** Ho fatto osservare al deputato Valerio che forse non si sovveniva delle leggi per sussidi all'emigrazione votate dalle legislature antecedenti, perchè egli ha detto, se ben mi ricordo, che secondo queste i sussidi venivano concessi solamente agli emigrati di alcune provincie italiane; con il che, se non intendeva di muovere alcun rimprovero di parzialità al Comitato centrale, ne accusava però in certo modo la legge anteriore, perchè non avesse con eguale misura trattate tutte le provincie. Vedendolo in questo errore, io dissi che nel dispositivo della legge anteriore dicevasi espressamente che i sussidi sarebbero distribuiti all'emigrazione italiana, e non esclusivamente ai soli cittadini di alcuna parte speciale d'Italia. Ho inoltre osservato che per quanto ne costava alla Commissione non erasi punto nell'amministrazione e distribuzione di questi sussidi usata parzialità dal Comitato centrale dell'emigrazione; ma eransi dati a tutti gli emigrati di qualsiasi parte d'Italia che ne fossero maggiormente bisognosi. Ho soggiunto per ultimo poter avvenire che l'onorevole preopinante conoscesse qualche fatto particolare ignorato dalla Commissione; ma del resto io non ebbi mai l'intenzione di supporre che il deputato Valerio volesse far rimprovero alcuno al Comitato centrale

dell'emigrazione. Solamente ho creduto che il deputato Valerio più non si sovvenisse del tenore preciso delle leggi che già dal Parlamento sonosi votate su questa materia.

*Voci.* La chiusura!

(Posta ai voti la chiusura, la Camera l'approva e passa alla discussione dell'articolo.)

**LANZA, relatore.** Io aveva pregato il signor ministro dell'interno ad avere la compiacenza di spiegarsi sopra il voto manifestato dalla Commissione nella sua relazione relativamente al rimborso di quell'imprestito che il Comitato centrale dell'emigrazione ha dovuto fare per sopperire ai sussidi quotidiani dell'emigrazione; crede esso di poter rimborsare queste somme coi fondi che devono tuttora rimanere in serbo del secondo sussidio votato colla legge del 29 settembre 1848?

**GALVAGNO, ministro dell'interno.** Quanto a questo non vi può essere difficoltà, perchè quando si verrà ad un conto definitivo, qualora mancasse qualche somma, si verrà a richiederne la Camera.

**PRESIDENTE.** Pongo ai voti l'intero articolo che compone la legge.

(La Camera approva.)

Si passa allo squittinio segreto.

Risultamento della votazione:

Votanti . . . . .	115
Maggioranza . . . . .	58
Voti favorevoli . . . . .	96
Voti contrari . . . . .	19

(La Camera approva.)

**SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE DEL DEPUTATO DEMARCHI PER LA LIMITAZIONE DEGLI STIPENDI E DELLE PENSIONI.**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno porta la discussione sulla proposta di legge del deputato Demarchi. Ci eravamo fermati all'articolo quarto.

**DEMARCHI.** Quest'articolo è già stato votato.

**PRESIDENTE.** Sì, ma vennero proposti due articoli d'aggiunta, uno dal deputato Quaglia, l'altro dal deputato Chiò. Il deputato Chiò propone:

« A cominciare dal 1° gennaio 1851 i trattenimenti, assegnamenti, maggiori assegnamenti, ed ogni altra retribuzione sotto il nome di stipendio o di pensione, è abolita, salvo le eccezioni che saranno stabilite per legge. »

Domando se è appoggiato.

(È appoggiato.)

La parola è al deputato Chiò per lo sviluppo della sua proposta.

**CHIÒ.** La mia proposta non è, come ciascun vede, che un complemento di quella dei signori Demarchi e Cadorna già stata votata nell'ultima discussione che ebbe luogo intorno alla presente legge.

Quindi gli argomenti stati addotti da questi onorevoli deputati, militando pure in favore della mia proposta, mi dispensano dall'entrare intorno la medesima in lungo ragionamento.

Mi restringerò dunque a poche osservazioni: fra le spese sospette d'impura origine, e marchiate della pubblica riprovazione, tengono un largo posto nel bilancio quelle comprese sotto i titoli di trattenimenti, assegnamenti, maggiori asse-

gnamenti, sussidi, paghe di riforma, di disponibilità e di aspettativa, ed altre ancora che sarebbe troppo lungo di enumerare.

E perchè la Camera non mi creda sulla parola, le dirò che un calcolo istituito sulla base d'un paziente esame del bilancio porta le spese menzionate (comprese le pensioni) alla cospicua cifra di 10,494,000 lire. Ammettiamo pure che le pensioni propriamente dette formino di questa cifra la parte principale. Sarà però sempre costante che le spese dei trattamenti, assegnamenti ed altre non comprese sotto il nome di pensioni montano ad una somma affatto degna d'essere presa in seria considerazione.

Giustizia vuole però che io dichiaro come fra i trattenimenti e gli assegnamenti non tutti sono da egualmente colpiti, anzi è certo che, se una gran parte di essi è pur troppo il frutto del favore, ed è goduta da pensionari che percepiscono già grassi stipendi, un'altra parte invece deve aversi come sacra ed intangibile, perchè deve reputarsi il supplemento di vari e sufficienti stipendi, coi quali è retribuita una classe numerosa di funzionari benemeriti della patria e degnissimi delle nostre sollecitudini. Io spero anzi, e lo dico a loro conforto, che in grazia della presente legge la sorte di questi funzionari sarà grandemente migliorata, e ciò avverrà quando avranno luogo le ideate riforme e sopra tutto quando, a termini della presente legge, sarà compilato ed attuato il nuovo quadro degli impieghi e relativi stipendi ragguagliati all'utilità ed importanza delle funzioni.

Oltre gli assegnamenti e trattenimenti vi sono, come ho detto, le paghe di disponibilità e di aspettativa, le quali certamente non potrebbero ridursi senza serie riserve; quindi è che nell'articolo da me proposto ho aggiunto: *salvo le eccezioni che saranno stabilite per legge*. Tra queste eccezioni io ne cito una degna di vostra attenzione, ed è in favore di quei militari, i quali, terminata l'infelice guerra dell'indipendenza, dovettero essere collocati in aspettativa.

Del resto questa mia proposta si fonda sui medesimi motivi di giustizia e di economia che consigliarono le proposte Demarchi e Cadorna. So quanto sia doloroso di rinvangare un passato sul quale ciascuno di noi vorrebbe poter stendere un generoso velo; pur troppo la mia proposta è dolorosa come dolorose sono le circostanze che l'hanno consigliata.

Si tratta, come tutti sapete, di curare una profonda piaga delle nostre finanze. Come si può compiere questo ingrato ufficio senza ricorrere a mezzi un po' violenti e dolorosi? Giova però sperare che quello spirito di patriottismo che ispirò la presente legge, e che muove noi ad adottarla, consiglierà pure la rassegnazione a quella classe di pensionari che sono chiamati a immolare sull'altare della patria una parte di quei cumuli la cui conservazione nelle presenti finanziarie angustie potrebbe parere una derisione della pubblica miseria.

La legge Demarchi io la ho sempre desiderata come pegno di pace tra il passato e l'avvenire. Si è sotto questo generoso aspetto che ella deve considerarsi; io me appello alla coscienza dell'onorevole proponente. Essa deve essere il patto d'alleanza fra gli uomini nuovi e gli uomini antichi. Questi ultimi, passando pel crogiuolo della presente legge si abiliteranno a servire nobilmente la patria sotto gli auspizi del Governo costituzionale. Del resto, memore delle belle proteste fatte da tutte le parti di questa Camera in occasione delle massime proposte, dall'onorevole deputato Valerio, quando si trattava d'intraprendere la discussione del bilancio del Ministero degli esteri, io nutro la ferma fiducia che ciascuno di

voi si associerà alla mia proposta, non che ai sentimenti che me l'hanno ispirata.

**DEMARCHI.** Se ho ben inteso il concetto del deputato Chiò, credo che il suo articolo sia affatto inutile, poichè l'articolo 3 e l'articolo 4 che abbiamo adottato provvedono a questa cosa; però non sono sicuro di aver ben compresa la sua idea.

**PRESIDENTE.** Rileggerò la proposta del deputato Chiò. (La legge)

**DEMARCHI.** Io trovo che l'articolo 3 provvede a questo caso sotto il nome di *cumuli*, ed anzi nell'articolo stesso si è stabilita l'epoca in cui dovesse ricevere esecuzione, cioè al 1° luglio 1851, quantunque io creda che la Camera avrebbe fatto molto meglio a stabilirla al 1° gennaio. Ora la cosa è fatta, ed è inutile ritornare su questo punto e stabilire una cosa che sarebbe contraria all'articolo terzo, e perciò non posso aderire a questa proposizione.

**CHIÒ.** Chiedo la parola.

**PRESIDENTE.** La parola è al deputato Rosellini.

**CHIÒ.** Vorrei dare uno schiarimento all'onorevole deputato Demarchi. Io credo che egli vada errato credendo che la mia proposizione si debba considerare come già compresa nell'articolo terzo. Esso non parla che di pensioni e di stipendi; chiunque lo legga se ne convincerà pienamente. La mia aggiunta invece parla degli assegnamenti, trattenimenti o maggiori assegnamenti, e di ogni altra retribuzione che non è denominata nè pensione, nè stipendio.

Se giudico dal voto unanime già più volte espresso dalla Camera, parmi che siamo tutti d'accordo su questo punto, che quella infinita varietà di retribuzioni a cui si riferisce la mia aggiunta debba cessare. Ebbene, qualora quest'aggiunta non fosse adottata, ho la ferma convinzione che i trattenimenti e maggiori assegnamenti, come durarono per l'addietro, così continuerebbero pure per l'avvenire.

**ROSELLINI, relatore.** Credo ancor io che la proposta dell'onorevole deputato Chiò possa riguardarsi siccome superflua: forse l'onorevole deputato Demarchi ha errato, dicendo che quella proposta si trova implicitamente compresa nell'articolo terzo: quest'articolo è relativo ai cumuli di stipendi e di pensioni, e perciò non concerne i trattenimenti e i maggiori assegnamenti dei quali parla il deputato Chiò: ma la proposta di quest'ultimo parmi sia compresa nell'articolo 6 che si discuterà fra poco. L'articolo 6 prescrive che sia fatta una classificazione generale di tutti gli impieghi dello Stato, prescrive altresì che per ciascun impiego si stabiliscano con norme stabili lo stipendio e la pensione.

In virtù di queste norme e di questi ordinamenti che precluderanno la via a tutti gli arbitrii, a tutti gli abusi che si lamentano in questa parte della pubblica amministrazione, in virtù, dico, di queste norme, rimarranno naturalmente e necessariamente esclusi tutti i trattenimenti e tutti i maggiori assegnamenti; perciò, lo ripeto, la proposta del deputato Chiò mi sembra superflua; ad ogni modo essa troverebbe il suo vero luogo nell'articolo 6.

Aggiungo poi che l'onorevole deputato Chiò mi sembra troppo moderato ne' suoi desiderii. Egli ammette che in certi casi si potrà derogare a quelle prescrizioni che vietano in genere quegli assegnamenti straordinari; egli crede che vi sieno dei casi nei quali si possano conservare alcuni trattenimenti o maggiori assegnamenti: la Commissione invece intende che questi assegnamenti straordinari si debbano di regola generale e senza alcuna eccezione togliere di mezzo.

**CADORNA.** L'articolo 3 della legge che fu già votata non

tratta che dei cumuli, e parlando di essi non comprende che i cumuli degli stipendi, i cumuli di pensioni, ed i cumuli di stipendi e di pensioni di ritiro; conseguentemente non prevede il caso del cumulo di uno stipendio con una pensione di attività che si chiama trattenimento, assegnamento, sussidio, o con altra di altrettali denominazioni che troviamo nel bilancio. Questa è una lacuna che tuttora esiste nell'articolo 3 della legge.

In fatto poi di trattenimenti e di maggiori assegnamenti, bisogna distinguere quelli che si danno ad un impiegato che copre un impiego, e che si cumulano collo stipendio che esso già riceve, da quelli che si concedono ad un impiegato che cessa temporaneamente e per disposizione del Ministero dal suo ufficio, e che gli sono accordati come modo di sussistenza finchè non sia nuovamente impiegato. Questi si denominano trattenimenti od assegnamenti d'aspettativa o di disponibilità. Per essi non v'ha cumulo, perchè l'impiegato in aspettativa non riceve d'ordinario che l'assegnamento di aspettativa. Uopo è inoltre distinguere questi assegnamenti in quanto che sono stati dati per lo passato da quelli che si potessero dare per l'avvenire.

In quanto a quelli che si sono dati per lo passato, è necessario di procedere ad una revisione simile a quella che si dovrà effettuare per le pensioni di riposo; poichè sarà indispensabile il valutare le circostanze nelle quali ciascun individuo ebbe l'assegnamento per vedere se esse siano tali che questo debba essergli conservato o no. A questo fine è necessaria una prescrizione che mandi effettuarsi, per gli assegnamenti o trattenimenti, tanto cumulati con impieghi e stipendi, quanto concessi per titolo di aspettativa o di disponibilità, un revisione simile a quella che fu ordinata nell'articolo 4 per le pensioni.

Ma intanto che si farà questa revisione, e finchè essa non sia sanzionata, è necessaria qualche prescrizione che impedisca che il danno che si ebbe finora e che si va sempre più aumentando dalla frequente concessione di trattenimenti e di maggiori assegnamenti aggiunti agli stipendi, e di pensioni d'aspettativa e di disponibilità capricciosamente largheggiate, si prolunga. Ora egli è manifesto che questo particolare oggetto richiede una speciale disposizione, la quale, per essere eseguita in avvenire, non ha bisogno che di essere scritta nella presente legge.

In seguito a queste premesse, parmi che sia necessario che l'onorevole deputato Chiò spieghi e dichiari nettamente a quale dei suaccennati diversi scopi ed oggetti si riferisca la sua proposta, cioè, se ai trattenimenti cumulati cogli stipendi, od ai trattenimenti semplici di aspettativa e di disponibilità; se a quelli concessi per lo passato, od a quelli che si potessero concedere per l'avvenire. Se egli intende parlare dei trattenimenti concessi per l'addietro a chi già occupa un impiego, sarà una materia analoga a quella contemplata nell'articolo 3, cioè un cumulo; ed io non dissentirei dall'appoggiare una proposta la quale, a questo riguardo, tendesse a completare l'articolo 3, cioè a proibire dal 1° luglio 1851 i cumuli di un impiego e di un trattenimento; ma in allora la proposta Chiò vorrebbe essere modificata. O si parla di trattenimenti già accordati per lo passato per qualunque titolo, ma senza cumulo, ed io sarei disposto ad appoggiare una disposizione analoga a quella dell'articolo 4 relativo alle pensioni; ma essa dovrebbe necessariamente essere separata, poichè la materia è diversissima. In questo caso, come nell'articolo 4, bisogna ordinare una revisione; ed io sarei pure disposto ad appoggiare la proposta Chiò modificata in questo senso. Od infine si tratta di provvedere acciò che l'abuso dei

trattenimenti od assegnamenti d'aspettativa, di disponibilità, o per altro qualsivoglia titolo sia per l'avvenire frenato da condizioni, acciocchè il male non s'accresca, ed allora dico che è pure necessaria una distinta disposizione, poichè questa materia è diversissima.

Io poi teneva appunto preparate due proposte le quali non riguardano che l'avvenire, e che provvederebbero tanto ai cumuli dei trattenimenti cogli stipendi, quanto alle concessioni avvenire di assegnamenti di aspettativa o di disponibilità. Rimarrebbe quindi a provvedere al passato.

Sono entrato in queste spiegazioni perchè la materia è complessa, e perchè facilmente si può cadere in confusioni, ove non venisse a materie affatto diverse provvisto con opportune e distinte disposizioni. Tale è appunto il difetto che io rilevo nella proposta dell'onorevole deputato Chiò.

**DEMARCHI.** Il deputato Cadorna mi ha fatto l'onore di comunicarmi poco fa una sua idea divisa in due articoli che provvederebbe per i trattamenti ed i maggiori assegnamenti, ecc.; e che potrebbe benissimo essere intercalata in questa legge, per spiegare maggiormente le disposizioni degli articoli 3 e 4, e riempire la lacuna che altri vi scorge. Se il deputato Cadorna farà questa proposta, io mi vi unirò, credo che essa potrà eliminare quella del deputato Chiò, la quale, secondo me, non è nè così esplicita, nè così chiara.

**CADORNA.** Se la Camera lo crede opportuno, darò dettatura della mia proposta, la quale non riguarda, come dissi, che le concessioni che si potessero fare per l'avvenire. Questa proposta verrebbe dopo l'articolo 3, e formerebbe così gli articoli 6 e 7 così concepiti:

« Art. 6. Non si potranno d'ora in poi concedere agli impiegati in attività di servizio assegnamenti, trattenimenti o pensioni oltre le somme stanziare nel bilancio dello Stato; per gli impieghi da essi coperti »

« Art. 7. Finchè non sia emanata una legge intorno alle aspettative e disponibilità, non si potranno concedere stipendi, assegnamenti, trattenimenti o pensioni per detti titoli, salvo in caso di soppressione d'impiego, o di cessazione dal medesimo per malattia »

**CHIÒ.** Secondo i termini coi quali è espressa la nuova proposta dell'onorevole deputato Cadorna; parmi che le sue disposizioni riguardino soltanto l'avvenire; imperciò che quella proposta dice: « d'ora in poi non si potrà concedere assegnamenti, » ecc.

Al contrario la mia proposta riguarda l'avvenire e colpisce il passato. È questa un'essenziale differenza di cui la Camera deve tener conto.

Qualora adunque volessimo discutere la proposta dell'onorevole Cadorna, converrebbe di farle subire una modificazione, in guisa che essa riguardi non solo l'avvenire, ma colpisca anche il passato.

Io per me credo debito mio l'osservare come importissimo di purgare il bilancio da tutte quelle spese impure di cui parlo, e di decidere che d'ora in poi nel bilancio non figureranno più altre retribuzioni, tranne quelle che sono comprese sotto il titolo di pensioni e di stipendi, salvo alcune eccezioni. Tali eccezioni sono indispensabili, allorchè la legge autorizza il cumulo di due impieghi, nel qual caso il funzionario che riunisce due cariche è giusto che perceva uno stipendio per una carica, ma vi sarebbe un soverchio peso al bilancio, se egli avesse anche uno stipendio per l'altra carica che copre.

Infatti, in questo caso, se è giusto che il funzionario sia

equamente retribuito per le due cariche che esercita, sarebbe però contrario ai principii d'una savia economia che percepisce due inferiori stipendii.

Lo stesso conveniente che nel caso in discorso il funzionario goda soltanto di uno stipendio e di un assegnamento, cioè di uno stipendio per la carica principale che esercita, e di un assegnamento in compenso dei maggiori servizi che presta allo Stato coll'esercizio della seconda carica. Questo sistema era già in vigore per l'addietro. Citerò un esempio. Tra i militari ve ne sono alcuni che servono il corpo a cui appartengono e sono ad un tempo addetti alla scuola militare di applicazioni; ebbene i medesimi hanno lo stipendio del corpo a cui appartengono, e pol'ricevono un assegnamento a modo di remunerazione dei maggiori servizi resi, attendendo all'insegnamento nella scuola d'applicazione.

Ciascuno di voi, o signori, si convincerà, dall'esempio addotto, come avendo noi determinato nell'articolo 5 che in alcuni casi sia permesso il cumulo di due impieghi, non possiamo cancellare assolutamente dal bilancio gli assegnamenti, sotto pena di precluderoci la via a quei risparmi che sono tanto desiderati e reclamati dalla triste situazione delle nostre finanze. L'onorevole relatore osservava che la mia aggiunta avrebbe forse trovato il suo luogo all'articolo 6.

Non disputo qui se convenga piuttosto collocarla nel luogo, nel quale io credei opportuno di proporla, o di aspettare di fonderla nell'articolo sesto; temo però che quando saremo giunti all'articolo 6, trattandosi di fondere nel medesimo l'idea della mia aggiunta, sorgeranno difficoltà più grandi delle presenti.

Il concetto dell'articolo 6 è ben diverso da quello della mia aggiunta.

Parmi contrario al metodo analitico, con cui devono formarsi le leggi di stabilire in un solo articolo molte idee che, sebbene abbiano qualche attinenza, sono tuttavia essenzialmente differenti. Se ciascuno di voi è convinto che questi trattenimenti e maggiori assegnamenti, ecc., in massima debbano essere aboliti, almeno certe eccezioni, perchè non accettare la mia aggiunta che esprime questa sentenza in termini espliciti e precisi: quindi una ripugnanza ad abbandonare presentemente la mia proposta, tanto più che trovo seri dubbi se possa trovare più degno luogo nell'articolo 6.

**PRESIDENTE.** Persistendo egli nella sua proposta, domanderò se è appoggiata. (È appoggiata.)

**CAUDRONA.** Io pregherei l'onorevole mio amico deputato Chio di ridurre la sua proposta ai trattenimenti che furono concessi per lo passato, tanto in cumulo ad uno stipendio, quanto semplicemente per aspettativa o disponibilità; all'avvenire provvederebbero i due articoli che ebbe l'onore di leggere alla Camera.

Facido presente che la sua proposta, nel modo con cui è formulata, comprenderebbe in una disposizione generica tante i trattenimenti accordati per lo passato, i quali dovrebbero cessare al principio del 1851, quanto quei trattenimenti che il Ministero volesse concedere per l'avvenire. Ma, come diceva un momento fa, questi oggetti sono diversi di loro natura e per le operazioni che richieggono; poichè, onde per l'avvenire impedire che si diano nuovi trattenimenti, basta una disposizione legislativa proibitiva.

Ma per far cessare i trattenimenti che si sono accordati per

lo passato, è indispensabile una revisione preliminare di ciascuno di essi.

Lo stesso deputato Chio riconosce che ve ne sono di quelli che si devono conservare, e dunque evitabile che bisogna venire ad una revisione, ad un esame di ciascuno di questi trattenimenti, per vedere quali debbano essere conservati e quali debbano cessare.

A tal fine sono indispensabili due diverse disposizioni, le quali si adattino alla natura diversa dei soggetti ed a ciò non provvede l'emendamento del deputato Chio che mette tutte queste diverse cose in un fascio, come se fossero eguali. Perciò io desidererei che egli limitasse la sua proposta agli assegnamenti che furono concessi per l'addietro, e sarei disposto ad appoggiarla, ove con essi si provvegga in modo analogo al soggetto. Rimarrebbero quindi due articoli che ho proposto, i quali provvederebbero all'avvenire. Del resto, quando egli stesso volesse fare altrettante proposte riguardanti tanto il passato che l'avvenire, in surrogazione anche di quelle che io feci, io le appoggerò di buon grado, poichè non metto importanza nello insistere nella mia redazione.

Il deputato Chio faceva poi osservare che non si poteva assolutamente proibire il cumulo degli assegnamenti in quanto che vi fossero degli impieghi che potessero essere coperti dalla stessa persona, siccome la Camera ha già dimostrato colla votazione dell'articolo 5: osservo che in questo caso l'individuo che copre due impieghi non gode di uno stipendio e di assegnamento o trattenimento, ma sibbene di due stipendii o di parte di essi. Questo caso di cumulo fu già previsto dall'articolo 5.

All'incontro nei due articoli che ho proposto contemplasi solo il caso di un assegnamento o trattenimento accordato od a chi non copre che un impiego, od a chi non ne copre nessuno e sia stato collocato in aspettativa, od a disponibilità del Ministero. Ond'è che l'osservazione del deputato Chio non è punto applicabile alla mia proposta.

**PRESIDENTE.** Osservo alla Camera che per seguire l'economia della legge converrebbe veramente provvedere prima all'avvenire, quindi con articoli separati provvedere al passato, e la proposta Chio, combinata con quella dell'onorevole Caudrona, potrebbe figurare come articolo 8, e come alinea di questo stesso articolo per quello che riguarda l'avvenire. Gli articoli presentati dal deputato Caudrona che provvedono per l'avvenire sono così concepiti:

**Art. 6.** Non si potranno d'ora in poi concedere ad impiegati in attività di servizio assegnamenti, trattenimenti o pensioni oltre le somme stanziare nel bilancio dello Stato per l'impiego da essi coperto.

**Art. 7.** Finchè non sia emanata una legge intorno alle aspettative ed alle disponibilità, non si potranno concedere stipendii, assegnamenti, trattenimenti o pensioni per detti titoli, salvo nei casi di soppressione d'impiego, o di cessazione dal medesimo per malattia.

Quindi si potrebbe modificare la proposta dell'onorevole Chio in modo che si venisse alla divisione degli stipendii ed assegnamenti conceduti.

**CHIO.** Aderisco.

**PRESIDENTE.** Osserverò poi all'onorevole deputato Caudrona, sul primo articolo, che non so se la sua redazione sia conforme alla pratica ed alla forma amministrativa, perchè qui si dice: « Non si potranno concedere ad impiegati in attività di servizio assegnamenti, trattenimenti o pensioni oltre le somme stanziare nel bilancio dello Stato per l'impiego da essi coperto. »

Ora domando all'onorevole Cadorna se durante il corso dell'anno debba dirsi per legge vietato di concedere pensione o giubilazione ad impiegati quando non siano stanziati nel bilancio dello Stato.

**CADORNA.** Certamente; ma quando un impiegato viene da un impiego promosso ad un altro, lo stipendio di questo impiego è già previsto nel bilancio.

**PRESIDENTE.** Io parlavo dei casi di giubilazione.

**CADORNA.** Dico allora che io non comprendo i casi di giubilazione, poichè non parlo delle pensioni di riposo a cui la legge ha già provveduto; parlo unicamente dei trattenimenti, assegnamenti o pensioni di attività da concedersi per l'avvenire, e che si cumulassero collo stipendio dell'impiegato, o che se gli concedessero mettendolo in aspettativa od in disponibilità. Propongo quindi che non si possano d'ora in poi concedere agli impiegati in attività di servizio assegnamenti, pensioni o trattenimenti oltre la somma portata nel bilancio per lo stipendio. In altri termini: io voglio escludere il cumulo degli stipendi coi trattenimenti e pensioni di attività. Propongo inoltre delle condizioni che frenino le collocazioni in aspettativa ed in disponibilità. Questo è il solo oggetto della mia proposta, e parmi che siano escluse in questo modo le difficoltà di cui parlava il signor presidente.

**LANZA.** Darò una spiegazione su quella parola che pare dubbiosa. Il bilancio fa distinzione fra le pensioni di riposo, e le altre. Le pensioni in generale che non sono qualificate di riposo, sono pensioni di aspettativa, sono trattenimenti. Del resto, io credo che non sarebbe male se si adottasse anche una disposizione per limitare la distribuzione delle pensioni di riposo. Noi sappiamo che le pensioni di riposo vanno invadendo il nostro bilancio; e non essendovi una legge precisa che stabilisca le norme che devono servire al Governo per fare le eccezioni, tante volte quando si hanno impiegati che per qualsiasi motivo non convengono più al Governo, o si mettono in aspettativa, oppure si giubilano anzi tempo. Ora che noi provvediamo per limitare la facoltà di concedere delle pensioni di aspettativa ossia dei trattenimenti, il Governo, trovandosi privo di queste norme, ricorre a quello di dare più facilmente delle pensioni di riposo e delle giubilazioni, benchè gli impiegati si trovino ancora atti a rendere servizio allo Stato. Questa cosa non la dico senza fondamento.

Io so che volendo il Governo diminuire per quanto era possibile le categorie dell'aspettativa, ha cercato certi impiegati i quali non gli conveniva più di mettere in attività, cercando di giubarli, cosicchè esso in certi casi fu costretto a farlo, nè lo rimprovero. Ma tuttavia il Parlamento che deve provvedere con una legge a che i fondi dello Stato siano per quanto è possibile distribuiti in modo vantaggioso e non passivo per lo Stato, ha dovere di mettere un limite per queste pensioni. E ciò, non con intenzione d'introdurre una disposizione nel presente progetto di legge che anch'io desidero vivamente che sia ultimato in questa sera, ma in via di eccitamento al Governo onde questo voglia occuparsi di una legge sulle pensioni, la quale provveda a tutte le norme dietro alle quali queste pensioni si possono distribuire; già qui s'intende che io non parlo del Ministero della guerra, ma delle pensioni civili, e mi limito a questo come un semplice eccitamento, perchè è estremamente necessario di provvedere a che vi siano delle norme fisse per dare le pensioni; diversamente, se non si mette un limite, nascerà una lebbra che invaderà una gran parte del nostro bilancio attivo.

**GALVAGNO, ministro dell'interno.** Quanto alle pensioni

civili, è bene che la Camera sappia che le finanze stanno occupandosi di una legge sulle ritenenze, e siccome queste si vogliono estendere a tutti i rami dell'amministrazione, ne viene per conseguenza che si fisseranno le pensioni di riposo, ed i motivi che si dovranno addurre per esser posti a riposo.

**PRESIDENTE.** La parola è al deputato Jacquemoud.

**JACQUEMOUD ANTONIO.** M. Lanza a dit tout ce que je voulais observer.

**PRESIDENTE.** La parola è al deputato Demarchi.

**DEMARCHI.** Io volevo fare una semplice osservazione intorno al primo articolo proposto dall'onorevole deputato Cadorna, in cui si toglierebbe ogni dubbiezza se dopo la parola *oltre* si aggiungesse l'altra *cumulativamente*. Farò inoltre una mezione d'ordine; ed è che questi articoli proposti dal deputato Cadorna, essendo notati coi numeri 6 e 7, e venendo perciò dopo l'articolo 5, si dovrebbe prima mettere questo ai voti.

**PRESIDENTE.** Veramente non è ancora votato.

**DEMARCHI.** Noi ci occupiamo dunque degli articoli 6 e 7 prima che sia votato l'articolo antecedente.

**PRESIDENTE.** Sarebbe questione di cangiare i numeri e di fare che il quinto venisse dopo di essi.

**DEMARCHI.** Io crederei al contrario che questi debbano venire dopo il quinto. Ed il deputato Cadorna gli ha appunto numerati sesto e settimo, perchè credette opportuno di collocarli dopo il quinto. Con questo si provvede infatti a che non si possano dare titoli, gradi, ecc.; cogli altri due poi si provvede che non si possano dare pensioni, assegnamenti, ecc.

**PRESIDENTE.** Osservo che vi sono due altre aggiunte proposte l'una dal deputato Tecchio, così concepita: « Art. 7. Le riduzioni contemplate nel precedente articolo, avranno effetto dal 1° gennaio 1851, » e che si riferisce all'articolo 1° già votato; e l'altra del deputato Quaglia, la quale è così concepita: « Saranno egualmente ammessi reclami per falsa applicazione dei regolamenti sulle pensioni di ritiro per l'addietro concesse. »

Quest'aggiunta sarebbe in un senso inverso, sarebbe in favore dei pensionati. Non vedo per ora quale possa essere il suo luogo: sarà un articolo dopo quelli che si sono proposti.

**ROSSELLINI, relatore.** L'onorevole Tecchio vorrà sviluppare il suo emendamento.

**TECCHIO.** Intendeva appunto di svilupparlo.

**ROSSELLINI, relatore.** Allora mi riservo a parlare dopo di lui.

**PRESIDENTE.** Avverto l'onorevole Tecchio che il suo articolo contempla uno scopo diverso da quello che cade attualmente in discussione; se la Camera delibera però di rimandare la discussione sugli articoli 6 e 7, allora io darò a lui la parola.

**TECCHIO.** Prego il signor presidente a ricordare che egli stesso ha detto testè che il mio articolo doveva venire dopo quello che fu votato l'altra sera, che è l'articolo quarto.

**CHIÒ.** Dietro le dichiarazioni del signor presidente, io acconsento, e trovo anzi opportuno che la mia proposta venga dopo l'articolo sesto.

**PRESIDENTE.** Allora viene la proposta del deputato Tecchio.

Il deputato Tecchio ha la parola.

**TECCHIO.** L'altra sera la Camera ha votato l'articolo 4 in cui è detto:

« Si procederà alla revisione e classificazione di tutte le pensioni per l'addietro concesse, colle seguenti norme:

1° Le pensioni state per l'addietro concesse a termini di legge o di regolamenti fatti in esecuzione di una legge non andranno soggette a diminuzione, stando nei limiti del *maximum* fissato dall'articolo 2 di questa legge.

2° Si ridurranno entro i limiti fissati dalle leggi o dai regolamenti sovraccennati le eccezioni che eccedono i limiti portati dalle leggi e dai regolamenti.

La Camera dunque, adottando l'articolo 4, ha stabilito per le pensioni arbitrariamente concesse una riduzione futura, ma non ha indicato in qual tempo debba cominciare ad aver effetto la riduzione. È necessario che questo tempo venga fissato; e perciò ho proposto l'articolo 5, il quale dichiara che la riduzione avrà principio dal 1° gennaio 1931.

**PRESIDENTE.** La parola è al deputato Cadorna.

**CADORNA.** L'osservazione fatta dal deputato Tecchio mi pare giustissima. Se non che credo che l'epoca che egli ha posto per l'esecuzione dell'articolo 4 è troppo prossima. Sarà impossibile che prima del 1931 sia compiuta la revisione delle pensioni, e che possa essere sanzionata di poi con legge da tutti i poteri dello Stato. Io temo che a quell'epoca saremo ancora lungi dall'aver compiuta questa operazione.

Credevo quindi più opportuno di fare un'aggiunta all'ultimo articolo, con cui si invitasse il Ministero a presentare al più presto anche il risultato della revisione che si sarà fatta in esecuzione dell'articolo 4, acciocché possa essere sanzionato con legge, e passare di poi come parte normale nei bilanci. Il che mi riservo di fare tanto a questo riguardo che rispetto ad altri oggetti pei quali, anche in dipendenza di questa legge, sono necessarie ulteriori disposizioni legislative.

**TECCHIO.** Secondo il mio avviso, le disposizioni contenute nell'articolo 4 debbono essere attuate dal potere esecutivo senza bisogno di una legge.

Infatti, quando noi abbiamo votato l'articolo 4, abbiamo dato espressamente al potere esecutivo le norme secondo cui deve procedere all'attuazione del principio nel detto articolo stabilito.

Io credo dunque che più non occorra una nuova legge in proposito per approvare gli elenchi e le pensioni che il potere esecutivo liquiderà in seguito al surriferito articolo quarto. O la liquidazione sarà conforme all'articolo, e il potere esecutivo avrà compiuto il suo debito, né la Camera avrà altra ingerenza che quella di dargli i fondi proporzionati alla somma risultante da quegli elenchi e da quelle pensioni. O la

liquidazione non sarà conforme all'articolo, ed in tal caso la Camera, oltre al diritto di censura, limiterà pure i fondi dal potere esecutivo richiesti; ma ciò si farà in occasione dell'approvazione de' bilanci, senza d'uopo di un'apposita legge che versi sull'operato del potere esecutivo.

**ROSELLINI, relatore.** Tutte quelle pensioni che non furono concesse a termini di legge e di regolamento potranno essere assoggettate a certe riforme. Ma queste riforme io credo che dovranno farsi secondo la nuova legge sulle pensioni, della quale si parla all'articolo 6.

Ond'è che prima di tutto è necessario che sia proposta al Parlamento questa nuova legge, e quando il Parlamento l'avrà sancita, allora il mandarla ad effetto sarà cosa che spetterà unicamente al potere esecutivo.

**TECCHIO.** Sta benissimo che la materia contemplata nell'articolo sesto debba formare soggetto di una nuova legge, perchè quella materia riguarda la classificazione generale per tutto lo Stato delle categorie degli stipendi e delle pensioni di ritiro relative a ciascun impiego, da essere determinate per l'avvenire; ma l'articolo 4 riguarda invece il passato: ed intorno agli stipendi ed alle pensioni relative al passato furono adottate appunto coll'articolo 4 le norme assolute che la Camera intende che debbano aver effetto.

Se dunque, per regolare gli stipendi e le pensioni del passato, sono ormai dettate le norme, queste norme possono e debbono essere dal potere esecutivo attuate senza bisogno di attendere quella nuova legge che è contemplata dall'articolo sesto, e che concerne gli stipendi e le pensioni dell'avvenire.

*Voci. Ai voti! ai voti!*

**PRESIDENTE.** Mi pare che sarebbe conveniente di rinviare alla Commissione gli emendamenti che sono stati proposti.

Se la Camera crede che siano rinviati tutti questi emendamenti alla Commissione, acciocché li ordini nel complesso della legge, metto ai voti questo rinvio.

(La Camera adotta il rinvio alla Commissione.)

La seduta è levata alle ore 10 3/4.

*Ordine del giorno per la tornata di domani:*

Seguito della discussione del bilancio degli esteri.